



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DOSSIER



CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE

Novembre 2021

Indice

Scheda introduttiva	3
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.....	5
L'Assemblea	5
Funzionamento dell'assemblea e sistema di votazione	6
Presidente, Vicepresidente, l'Ufficio di Presidenza.....	7
Comitato di Settore Regioni-Sanità	8
Le Commissioni.....	8
L'istruttoria tecnica	9
Le determinazioni della Conferenza	10
I rapporti con il Parlamento e con l'Unione Europea	10
La partecipazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).....	11
Coordinamenti e composizione delle commissioni della Conferenza.....	12
Il sistema delle Conferenze	14
La Conferenza Stato-Regioni	14
La Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.....	15
La Conferenza Unificata.....	15
Iter istruttorio: riunioni tecniche interistituzionali (c.d. gruppi misti)	15
Atti delle Conferenze Stato- Regioni e Unificata	16
Schema del funzionamento del "sistema delle Conferenze"	17

Appendice

Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 6 maggio 2021.....	19
Linee guida per l'applicazione del Regolamento del 3 giugno 2021	31
Ordine del giorno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 27 maggio 2010 sui contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione	48
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 Giugno 2005 sull'applicazione del Regolamento	50
Indicazioni dell'ufficio di Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 21 settembre 2005	53
Verbale della riunione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome del 15 e 16 gennaio 1981 tenutasi a Pomezia (Roma)	55
Presidenze della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dal 1981 al 2021	70
Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V, le Regioni, le Province, i Comuni	72
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.....	78
Art. 8 della Legge 5 Giugno 2003 n. 131 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 Ottobre 2001, n. 3	79
Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza stato-città ed autonomie locali	80
Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza	87

Scheda introduttiva

Organi costitutivi

L'Assemblea (di cui fanno parte i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome).

Il Presidente (Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia).

Il Vice Presidente (Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia).

L'Ufficio di Presidenza (Presidente della Conferenza; Vice Presidente della Conferenza; Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Donato Toma, Presidente della Regione Molise; Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana)

Il Segretario Generale (Alessia Grillo).

Obiettivi

La Conferenza esprime *“la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità”*.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha come obiettivo fondamentale della propria missione la realizzazione di un assetto istituzionale federalista fondato sulla peculiarità e sulla specificità di ciascuna Regione o Provincia autonoma e sulla solidarietà fra le Regioni.

Il suo Regolamento è ispirato *“ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti”*.

È la sede ufficiale dell'interlocuzione istituzionale interregionale, dove sono definite, promosse e proposte posizioni comuni da rappresentare al Governo, al Parlamento, agli altri organismi centrali dello Stato, alle Autonomie locali e alle istituzioni Europee.

Confronto con il Governo

Il confronto con il Governo si svolge anche nella Conferenza Stato-Regioni e nella Conferenza Unificata, sedi privilegiate della negoziazione politica tra Stato, Regioni e Autonomie locali.

Rapporti con il Parlamento

Il rapporto con il Parlamento si sviluppa attraverso il confronto con le Commissioni parlamentari sui provvedimenti del Governo (Disegni di Legge o Decreti Legislativi) o su proposte di legge d'iniziativa parlamentare. A questo scopo sono programmate specifiche audizioni, ma in taluni casi (ad esempio su importanti provvedimenti di carattere finanziario o istituzionale) possono svolgersi incontri con i gruppi parlamentari o con i Presidenti delle due Camere.

Interlocuzione con l'Unione europea

I rapporti della Conferenza con l'Unione europea si concretizzano con la partecipazione ai lavori del Comitato europeo delle Regioni, alle consultazioni aperte dalla Commissione europea e alle attività delle associazioni europee interregionali.

Com'è organizzata

L'organizzazione dei lavori della Conferenza è articolata in 17 Commissioni tematiche istruttorie a composizione politica: Affari Istituzionali e Generali; Affari Finanziari; Affari Europei e Internazionali; Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio; Ambiente, Energia e Sostenibilità; Cultura; Sport; Salute; Politiche Sociali; Istruzione, Università e Ricerca; Lavoro e Formazione

Professionale; Politiche Agricole; Sviluppo Economico; Protezione Civile; Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione; Immigrazione; Politiche per il Turismo.

Segreteria

La Conferenza è supportata dalla Segreteria che opera presso il Cinsedo (Centro interregionale studi e documentazione), composta da dirigenti e funzionari che seguono i lavori e rappresentano un punto di riferimento per le attività istruttorie e di coordinamento.

Sede

La sede della Conferenza è a Roma, in Via Parigi 11 (tel. 06.4888291).



La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - d'ora in poi "Conferenza" – è stata costituita a Pomezia il 15 e 16 gennaio del 1981 come organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome. Fino al 2005, il funzionamento della Conferenza è stato assicurato dalle decisioni prese di volta in volta e dalla prassi.

Nel 2005, la Conferenza ha adottato un proprio regolamento (reg.) per dare "maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori".

Il regolamento è ispirato "ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti", ed esprime "la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità". La Conferenza ha confermato e rinnovato i "contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione", con uno specifico ordine del giorno, approvato nella riunione del 27 maggio 2010.

Il 6 maggio 2021, la Conferenza ha approvato modifiche e integrazioni al regolamento allo scopo di migliorarne il funzionamento alla luce della prassi consolidata e delle innovazioni intervenute. Sono inoltre state adottate linee guida al fine di facilitare l'applicazione e il buon andamento dei lavori delle Commissioni¹.

La Conferenza ha la **finalità** di (art. 1.1 reg.):

- a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;
- b) predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;
- c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale."

Costituiscono **articoli** della Conferenza (art. 2.1 reg.):

- a) "l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) le Commissioni."

L'Assemblea (artt. 3 e 4 reg.)

L'Assemblea è **composta** dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

I Presidenti possono farsi rappresentare da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso (art.3.1 reg.)².

L'Assemblea svolge le seguenti **funzioni** (art.3.3 reg.):

- a) "elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza;

¹ Il Regolamento è stato approvato nella seduta del 9 giugno 2005. Successivamente, la Conferenza ha approvato linee interpretative (seduta del 16 giugno 2005) e recepito indicazioni dell'Ufficio di Presidenza sul funzionamento delle Commissioni (seduta del 22 settembre 2005). Il 6 maggio 2021, la Conferenza ha approvato modifiche e integrazioni al Regolamento e nella riunione del 3 giugno 2021 ha adottato linee guida per l'applicazione del Regolamento.

² Per componente si intendono gli Assessori e i Sottosegretari, qualora questa figura sia prevista dallo Statuto della Regione o Provincia autonoma. "I Sottosegretari, laddove previsti dallo Statuto Regionale o Provinciale, partecipano con diritto di voto all'Assemblea, se delegati dai rispettivi Presidenti" (Linee guida per l'applicazione del Regolamento del 3 giugno 2021).

- b) indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle commissioni; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;
- c) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;
- d) designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
- e) esame di ogni oggetto di interesse regionale;
- f) approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità”.

Funzionamento dell'Assemblea e sistema di votazione

I lavori dell'Assemblea sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione anche in relazione alle riunioni delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata (art. 3.2 reg.) secondo un calendario semestrale concordato anticipatamente ³.

Le **riunioni** sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre Presidenti di Regione o Province autonome E' ammessa la modalità di partecipazione in videoconferenza, qualora non sia possibile assicurare la presenza ⁴ (art.4.1 reg.).

L'**ordine del giorno** è formulato dal Presidente e viene inviato di norma sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo (per prassi consolidata l'ordine del giorno viene inviato il venerdì della settimana antecedente la Conferenza). Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da un Presidente di Regione o Provincia Autonoma (art. 4.3 reg.).

Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti (art. 4.12 reg.).

I lavori dell'Assemblea sono stati completamente dematerializzati a partire dal 2012. I partecipanti possono seguire i lavori dal proprio tablet o computer accedendo all'area riservata dove trovano l'ordine del giorno commentato e la documentazione di riferimento, aggiornata in tempo reale nel corso delle sedute.

Quorum strutturale

Ai fini del conteggio del quorum strutturale, il numero dei componenti dell'Assemblea è ventidue (20 Regioni e 2 Province autonome) ⁵.

- Le riunioni dell'Assemblea sono **valide** con la presenza di **almeno un terzo dei componenti: otto** Regioni e Province autonome (art. 4.5 reg.);
- Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza, nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs n. 281 del 1997 sono valide con la presenza di **almeno diciannove** Regioni o Province autonome” (art. 4.5 reg.).

Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richieda espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi (art. 4.6 reg.).

³ Negli ultimi anni prima dell'emergenza pandemica le riunioni straordinarie delle Conferenze erano aumentate progressivamente. Nel triennio precedente al 2020 si sono svolte in media 29 Conferenze delle Regioni l'anno (82 riunioni in media del sistema Conferenze). Nel solo 2020 si sono tenute 40 riunioni della Conferenza di cui 21 riunioni straordinarie e complessivamente 97 riunioni del “sistema” Conferenze (Conferenza Regioni e Province autonome, Conferenza Stato- Regioni, Conferenza Unificata).

⁴ Secondo quanto disciplinato dall'art. 4 comma 1, nel caso di partecipazione in modalità di videoconferenza, si precisa che questa sarà attivata solo per il Presidente o suo delegato (Linee guida per l'applicazione del Regolamento del 3 giugno 2021).

⁵ Linee applicative del Regolamento del 3 giugno 2021.

Quorum funzionale

Con il **voto favorevole di tutti i presenti (unanimità)**, l'Assemblea:

con almeno 19 presenze

- adotta le determinazioni concernenti il regolamento (art. 4.8 reg.);
- elegge il Presidente e il Vicepresidente in prima o in seconda votazione con votazione palese e separata (art. 5 reg.);

con almeno 8 presenze

- approva le modifiche al regolamento sulle nomine e designazioni (art. 4.8 reg.);
- approva gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo (art. 4.8 reg.);
- approva i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali (art. 4.8 reg.);
- adotta le disposizioni attuative relative ai compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza (art. 9 reg.).

A **maggioranza assoluta degli aventi diritto**, l'Assemblea:

- elegge il Presidente dalla terza votazione in poi, con voto segreto e limitato a una preferenza (almeno 12 voti con almeno 19 presenze). Nella stessa votazione è eletto Vicepresidente chi abbia raggiunto la **maggioranza relativa** dei voti degli aventi diritto (art. 5.1 reg.).

Fino a quando non si raggiunge la maggioranza prescritta, svolge le funzioni del Presidente il componente della Conferenza più anziano di età (art. 5.2 reg.).

I componenti dell'**Ufficio di Presidenza**, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente che ne fanno parte di diritto, sono eletti dall'Assemblea con almeno 19 presenze (art. 4.5 e 6.1 reg.).

In tutti gli altri casi, "le determinazioni sono valide con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**" (art. 4.11 reg.). Tra questi casi rientra l'indicazione delle Regioni coordinatrici e coordinatrici vicarie delle Commissioni e la relativa sostituzione (art. 3.3 lett. b reg.).

Il Presidente, il Vicepresidente, l'Ufficio di Presidenza

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti **per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente**. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma (art. 5 reg.).

Il Presidente svolge le seguenti **funzioni**:

- a) **convoca e presiede** l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente;
- b) **rappresenta** la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
- c) **adotta** tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;
- d) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, **indica** il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- e) **garantisce** il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

L'**Ufficio di Presidenza** è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.

Comitato di Settore Regioni-Sanità (reg. 8 bis)

Prima di illustrare il funzionamento delle Commissioni, si evidenzia che fra le modifiche al Regolamento del 2021, vi è l'introduzione di un nuovo articolo 8- bis relativo al Comitato di Settore Regioni – Sanità. Il Comitato, istituito, ai sensi dell'art.41 del Dlgs 165/2001 opera nell'ambito della Conferenza. Esso è composto da sette rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati tra i componenti delle Giunte regionali. Con apposito regolamento approvato dalla Conferenza sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato. Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla segreteria della Conferenza.

Le Commissioni (art. 7 reg.)

Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza sono state istituite delle Commissioni istruttorie, formate dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dagli stessi Presidenti, individuate in base a gruppi di materie omogenee, al fine di accelerare e semplificare i lavori dell'Assemblea⁶.

La Conferenza indica le Regioni Coordinatrici e Coordinatrici vicarie delle Commissioni e ne dispone la sostituzione in caso di verificate inadempienze (art. 3.3 lett. b reg.).

Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione. È ammessa la delega di specifiche materie omogenee al Coordinatore Vicario e la Conferenza può prevedere anche Vice- coordinatori (art. 7 c. 3). **Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione e il buon andamento dei lavori.** La responsabilità del coordinamento di ciascuna materia omogenea è affidata al Coordinatore o al Vicario in caso di delega, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione (art. 7 c. 4 reg.)

Ad eccezione del Coordinatore, del Coordinatore vicario e del Vice-Coordinatore che devono sempre essere indicati, nel caso di trattazione di particolari materie diversificate o nel caso in cui la competenza sia dello stesso Presidente, l'indicazione del componente della Commissione può anche avvenire di volta in volta da parte dello stesso Presidente⁷ (Linee guida per l'applicazione del Regolamento del 3 giugno 2021).

La ripartizione delle materie nell'ambito di una Commissione è possibile in quanto si tratta di rapporti di carattere organizzativo – procedurale interni alla Commissione.

L'assegnazione delle materie al Coordinatore vicario si intende delegata per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Ne consegue che la sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore Vicario. È necessario che tutte le decisioni relative all'organizzazione interna delle Commissioni siano comunicate preventivamente agli organi della Conferenza.

Il Coordinatore e/o il Coordinatore vicario assicurano la partecipazione agli incontri e alle audizioni parlamentari, per l'illustrazione delle posizioni assunte dalla Conferenza. Nel caso di calendarizzazione delle audizioni in tempi non compatibili con le sedute della Conferenza, la posizione viene anticipata dal Coordinatore, salvo ratifica del documento nella prima seduta della Conferenza utile⁸.

Il Coordinatore e il Coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni (art. 7.5 reg.).

Le Commissioni espletano i seguenti **compiti** (art. 7.6 reg.):

⁶ L'Assemblea può istituire Commissioni speciali a termine in settori di particolare rilevanza istituzionale. Per la relativa composizione e il coordinamento si applica la disciplina prevista per le Commissioni ordinarie (art. 8 reg.)

⁷ I Sottosegretari, laddove previsti dallo Statuto Regionale o Provinciale, partecipano con diritto di voto alle Commissioni.

⁸ Linee applicative del Regolamento del 3 giugno 2021.

- a) assumono determinazioni sugli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza, della Conferenza Stato- Regioni e della Conferenza Unificata e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente;
- b) formulano proposte nelle materie di loro competenza;
- c) formulano le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.
- d) formulano le proposte per la concessione dei patrocini richiesti, secondo le procedure della Conferenza⁹.

Le determinazioni delle Commissioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (art. 7.10 reg.).

Per quanto concerne le **designazioni** in organismi a composizione mista Stato-Regioni (a carattere permanente), si precisa che l'istruttoria è riservata esclusivamente alle Commissioni politiche, come da prassi consolidata della Conferenza.

Nell'ambito dell'istruttoria, ciascuna Commissione formula la proposta di nomina alla Conferenza che può essere adottata anche a maggioranza. Le proposte di nomina devono essere adeguatamente motivate.

Per gli approfondimenti delle relative procedure si rinvia al Dossier sulle designazioni a cura della Segreteria della Conferenza e alle Linee guida per l'applicazione del Regolamento del 3 giugno.

Per la **validità** delle **sedute** (art. 7.8 reg.) è necessaria la presenza continuativa di **tre Regioni o Province autonome**. È ammesso l'uso del collegamento in videoconferenza (art. 7.11 reg.)

In casi del tutto eccezionali, qualora vi sia l'urgenza di istruire un determinato provvedimento o argomento, il Coordinatore o il Coordinatore vicario della Commissione può attivare un'istruttoria per le vie brevi tramite e-mail, con la richiesta di esprimere osservazioni sulla questione, in un determinato lasso temporale. Il silenzio viene considerato come "nulla da osservare". Dopo aver esperito tale istruttoria, la Regione coordinatrice e/o la Regione coordinatrice vicaria raccoglie le eventuali osservazioni pervenute e predisponde la posizione sul punto che trasmette alla Segreteria della Conferenza (Linee guida per l'applicazione del Regolamento del 3 giugno 2021).

Il lavoro delle Commissioni è di carattere istruttorio e finalizzato alle determinazioni della Conferenza, di conseguenza, eventuali iniziative esterne o comunicazioni agli organi di stampa devono essere verificate nei contenuti e nelle modalità con il Presidente.

L'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni è comunicato ai membri dell'Assemblea (art. 4.4 reg.).

L'Istruttoria tecnica

Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e della Segreteria della Conferenza stessa (art. 7.12).¹⁰

Il Coordinatore e/o il Coordinatore vicario, ciascuno per le materie di propria competenza, devono indicare un **Coordinatore tecnico** che faccia da punto di riferimento per i lavori della Commissione.

Per il corretto funzionamento delle Commissioni, è necessaria una strutturazione organizzativa che consenta l'autonomo funzionamento della Commissione con particolare riferimento alle convocazioni, alla predisposizione della documentazione necessaria, alla redazione degli esiti degli stessi. La Regione Coordinatrice in particolare dovrà assicurare, assieme alla Regione Vicaria, la presenza costante, ai fini del ruolo che essa svolge, a tutti i numerosi incontri tecnici sia con il Governo che fra le Regioni. La Segreteria della Conferenza assicurerà presenza, assistenza e supporto per i necessari collegamenti con l'attività della Conferenza.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Tali soggetti possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto e hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti (art. 7 c.12).

Inoltre, nell'autonomia organizzativa di ogni Commissione, ciascun Coordinatore può decidere di avvalersi di gruppi di lavoro interregionali specifici il cui Coordinamento può essere affidato anche a Regioni diverse da quelle coordinatrici, fatta salva la necessità di garantire una adeguata informazione a tutte le Regioni e le Province autonome e alla Segreteria della Conferenza.

Il Coordinatore tecnico deve comunque assicurare sempre la corretta e tempestiva informazione circa convocazioni, documentazioni ed esiti delle attività alla Segreteria della Conferenza e ai Referenti della Conferenza (Linee applicative del Regolamento del 3 giugno 2021).

La documentazione ufficiale inerente all'attività della Conferenza è inserita nel sito www.regioni.it e nell'apposita **area riservata** che contiene anche la documentazione riservata o in fase istruttoria. Ciascuna Regione ha indicato referenti dotati di password di accesso a tale area. Un servizio automatico di notifica via mail avverte di ogni aggiornamento dell'area.

Le determinazioni della Conferenza

La Conferenza **definisce e promuove posizioni comuni** su temi di interesse delle Regioni; **elabora e approva documenti** e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli organismi centrali dello Stato e alle istituzioni europee (art. 1.1 reg.).

La Conferenza **predispone “pareri e basi di intesa** in osservanza della legislazione vigente” (art.1.1 reg.). La Conferenza esprime i seguenti tipi di parere:

- Parere favorevole
- Parere negativo
- Parere diversificato (art. 4.9 reg.)

Ai pareri possono essere aggiunte raccomandazioni o emendamenti, il cui accoglimento può condizionare il tipo di parere.

Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (art. 4.10 reg.).

La Conferenza **designa** i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (art. 3.3 reg.), in seno agli organismi misti Stato- Regioni ¹¹.

I rapporti con il Parlamento e con l'Unione europea (reg. 1.1 lett. a)

Il rapporto con il Parlamento si sviluppa attraverso il confronto con le **Commissioni parlamentari** in merito a disegni di legge e decreti legislativi di iniziativa dell'esecutivo o su progetti di legge d'iniziativa dei parlamentari. La forma di confronto è data dalle audizioni previste nei regolamenti parlamentari che le distinguono in audizioni informali (senza resocontazione) oppure formali laddove vi sia resocontazione come avviene nell'ambito delle indagini conoscitive.

L'iniziativa in ordine alle audizioni ha origine da richiesta del Presidente della Commissione parlamentare o su richiesta della Conferenza. La Conferenza, laddove sia impossibile lo svolgimento dell'audizione, può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Gli orientamenti da rappresentare nelle audizioni sono decisi all'unanimità dalla Conferenza e illustrati da una delegazione politica formata in primo luogo dai Coordinatori competenti della materia trattata.

Altra forma possibile di interlocuzione con il Parlamento è quella che avviene tra la Conferenza e i gruppi parlamentari o con i Presidenti delle due Camere su importanti provvedimenti di carattere

¹¹ Gli organismi misti Stato-Regioni sono “i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l'amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle Regioni, ancorché in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblica amministrazione”(art. 7 del D.lgs 16 dicembre 1989, n. 418).

finanziario o istituzionale (ciò è avvenuto, ad esempio, in occasione del dibattito sull'approvazione della manovra economica del luglio 2010 e della legge finanziaria 2011).

I rapporti della Conferenza con l'Unione europea sono principalmente veicolati attraverso la partecipazione ai lavori del **Comitato delle Regioni** o alle consultazioni aperte dalla **Commissione europea**. In particolare, la Conferenza designa i componenti per le Regioni e le Province autonome al Comitato, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 della Legge n. 234 del 2012, e discute dei progetti di parere presentati da tali componenti. La Conferenza del 18 dicembre 2019 e del 6 maggio 2021 ha rinnovato la delegazione italiana al Comitato delle Regioni per il mandato 2020- 2025, designando i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte, Puglia, Siciliana, Toscana, Umbria e Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano (anche in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto-Adige) e un Assessore della Regione Marche quali componenti titolari e i Presidenti delle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna e gli Assessori delle Regioni Campania, Siciliana e Valle d'Aosta quali componenti supplenti. Non sono rappresentate al Comitato delle Regioni le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria.

La partecipazione al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)

Il Comitato, che dal 1° gennaio 2021, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 – bis del D.L. n. 111 del 2019, ha assunto la denominazione in **Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)**, ha un suo proprio regolamento interno adottato con modificato di recente con Deliberazione n. 79 del 15 Dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 15 dicembre 2020).

La Conferenza partecipa al Comitato tramite il suo Presidente che ne è membro permanente. Il Presidente può delegare la partecipazione in rappresentanza della Conferenza, mentre i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare al Comitato su questioni di specifico interesse dei rispettivi Enti.

**NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI DELLA CONFERENZA
aggiornata alla seduta del 6 maggio 2021**

UFFICIO DI PRESIDENZA: FRIULI VENEZIA GIULIA, PUGLIA, MOLISE, ABRUZZO, TOSCANA

COMMISSIONI	REGIONI/PROVINCE AUTONOME
<p align="center">Commissione Affari istituzionali e generali</p> <p>Materie Affari e riforme istituzionali, sistema delle Autonomie locali, politiche per la montagna, regioni ad autonomia speciale, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, previdenza complementare ed integrativa, cerimoniale, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media, diritto alla privacy e trasparenza, Semplificazione. <u>Delega permanente</u> al Vicario della materia “Politiche del Personale” <u>Due coordinamenti autonomi interni:</u> - Regioni ad autonomia differenziata - Politica per la montagna</p>	<p>Coordinatore: Piemonte Coordinatore Vicario: Liguria Coordinatore Regioni ad autonomia differenziata: Provincia autonoma di Bolzano Coordinatore Politiche per la montagna: Regione Valle d’Aosta</p>
<p align="center">Commissione Affari finanziari</p> <p>Materie Affari finanziari e riforma della finanza regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica. <u>Coordinamento permanente</u> in materia statistica in relazione all’assorbimento delle funzioni del CISIS</p>	<p>Coordinatore: Lombardia Coordinatore Vicario: Lazio Vice-Coordinatore: Umbria</p>
<p align="center">Commissione Affari europei e internazionali</p> <p>Materie Affari europei e internazionali, rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni, fondi europei, fondo sviluppo e coesione, aiuti di stato, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all’estero, Italiani all’estero. <u>Delega permanente</u> al Vicario per gli Affari internazionali</p>	<p>Coordinatore: Sicilia Coordinatore Vicario: Emilia-Romagna</p>
<p align="center">Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio</p> <p>Materie Lavori pubblici, contratti pubblici, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica, Zone logistiche speciali (ZLS), tutela del paesaggio, cartografia, demanio marittimo, lacuale e fluviale <u>Delega permanente</u> al Vicario nelle materie edilizia, edilizia residenziale pubblica, demanio marittimo</p>	<p>Coordinatore: Campania Coordinatore Vicario: Liguria</p>
<p align="center">Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità</p> <p>Materie Valorizzazione dei beni ambientali, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.</p>	<p>Coordinatore: Sardegna Coordinatore Vicario: Lazio</p>
<p align="center">Commissione Cultura</p> <p>Materie Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, spettacolo, cinema e audiovisivo, musei e biblioteche regionali, patrimonio culturale storico e artistico</p>	<p>Coordinatore: Liguria Coordinatore Vicario: Sardegna</p>

<p style="text-align: center;">Commissione Sport</p> <p>Materie Ordinamento sportivo, promozione ed organizzazione delle attività sportive, impiantistica, eventi sportivi internazionali</p>	<p>Coordinatore: Basilicata Coordinatore Vicario: Sardegna</p>
<p style="text-align: center;">Commissione Salute</p> <p>Materie Tutela della salute, organizzazione e assistenza sanitaria, personale sanitario, sicurezza negli ambienti di lavoro. Sanità veterinaria</p>	<p>Coordinatore: Emilia-Romagna Coordinatore Vicario: Piemonte Vice-Coordinatore: Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">Commissione Politiche sociali</p> <p>Materie Servizi sociali, politiche per l'infanzia, per i giovani, per la famiglia, per gli anziani e per le non autosufficienze, pari opportunità, Terzo Settore, Servizio civile, Politiche di genere.</p>	<p>Coordinatore: Calabria Coordinatore Vicario: Molise</p>
<p style="text-align: center;">Commissione Istruzione, Università e Ricerca</p> <p>Materie Istruzione, edilizia scolastica, università e ricerca scientifica (ricerca di base).</p>	<p>Coordinatore: Lazio Coordinatore Vicario: Abruzzo</p>
<p style="text-align: center;">Commissione Lavoro e Formazione Professionale</p> <p>Materie Politiche del lavoro, formazione professionale, professioni, tutela e sicurezza del lavoro</p>	<p>Coordinatore: Toscana Coordinatore Vicario: Lazio</p>
<p style="text-align: center;">Commissione Politiche agricole</p> <p>Materie Agricoltura, alimentazione, caccia, pesca e acquacoltura, foreste, Fondi europei per l'agricoltura e la pesca. Delega permanente al Vicario nella materia pesca e acquacoltura</p>	<p>Coordinatore: Veneto Coordinatore Vicario: Puglia</p>
<p style="text-align: center;">Commissione per lo Sviluppo Economico</p> <p>Materie Industria, commercio, sistema fieristico, mercati, internazionalizzazione delle imprese, attrazione investimenti esteri, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi (ricerca applicata alle nuove tecnologie), liberalizzazioni, semplificazione per le imprese, Zone Economiche Speciali (ZES), EXPO internazionali. Delega permanente al Vicario nelle materie internazionalizzazione delle imprese e Attrazione investimenti esteri</p>	<p>Coordinatore: Marche Coordinatore Vicario: Basilicata</p>
<p style="text-align: center;">Commissione Protezione civile</p>	<p>Coordinatore: P.A. Trento Coordinatore Vicario: Emilia-Romagna</p>
<p style="text-align: center;">Commissione per la Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione</p> <p>Materie Agenda Digitale, Transizione Digitale delle PA, imprese e terzo settore, Infrastrutture TLC (Banda Ultra Larga, 5G, WiFi), Reti di sensori IOT, Smart City/Community, Competenze Digitali, Servizi on line e Dati, mercato digitale.</p>	<p>Coordinatore: Umbria Coordinatore Vicario: Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">Commissione Immigrazione</p>	<p>Coordinatore: Sicilia Coordinatore Vicario: Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">Commissione Politiche per il Turismo</p>	<p>Coordinatore: Abruzzo Coordinatore Vicario: Calabria</p>

Il “sistema delle Conferenze”

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1983 viene istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (**Conferenza Stato-Regioni**).

Quest’organo rappresenta la prima sede di coordinamento tra lo Stato e le Regioni ove, da più di un trentennio, si esplicano le forme di regionalismo cooperativo e dove si realizza il principio di “**leale collaborazione**” (art. 120, comma 2, Cost.) tra il legislatore statale e quello regionale.

Inizialmente, la Conferenza Stato-Regioni venne ideata come un Comitato interministeriale, alle cui sedute i Presidenti di Regione erano chiamati a partecipare nelle vesti di semplici invitati e veniva convocato sporadicamente ovvero senza una cadenza fissa. Nel disegno originario, la Conferenza aveva compiti di mera informazione e consultazione in relazione agli indirizzi di politica generale che potessero incidere a livello regionale e locale.

Il D.lgs. n. 418 del 16 dicembre 1989, emanato in attuazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, ha provveduto ad attuare una prima trasformazione della Conferenza Stato-Regioni in un organo misto a riunioni periodiche (almeno semestrali). In questo modo, oltre all’attribuzione di poteri sul piano dell’indirizzo politico, la Conferenza va man mano ad assumere un certo peso decisionale anche sul procedimento di formazione degli atti normativi. Successivamente, con le riforme amministrative degli anni novanta del secolo scorso, che hanno notevolmente ampliato il ruolo delle Regioni e delle autonomie territoriali, è stato rafforzato anche il ruolo della Conferenza.

Il D.lgs. 281/1997, sulla base di una delega contenuta nella prima legge Bassanini (L. 59/1997), ha provveduto non solo ad un’organica revisione della disciplina e dell’organo, ma ha anche istituito, accanto ad esso, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Unificata.

La Conferenza Stato-Regioni

Il D.lgs. 281/1997, ampliando il ruolo e i poteri della Conferenza Stato-Regioni, ne ha configurato la definitiva fisionomia così come la conosciamo ancora oggi. Il citato decreto ha reso obbligatoria la consultazione della Conferenza nella fase di formazione degli atti normativi, individuando anche una scansione temporale ben definita, considerato che la Conferenza è tenuta a pronunciarsi sul relativo provvedimento nel termine di venti giorni.

In questo modo, il coinvolgimento della Conferenza nella formazione degli atti normativi diviene stabile e permanente e viene attribuito ad essa anche l’espressione di pareri (non vincolanti) sugli schemi di atti normativi proposti dal Governo nelle materie di competenza regionale e sui disegni di legge finanziaria e della c.d. legge comunitaria, oltre che l’adozione di intese e accordi tra lo Stato e gli enti territoriali nelle materie di interesse comune.

La rilevanza della Conferenza nella dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni è emersa, poi, con ancora più forza dopo la **riforma del Titolo V della Costituzione**, ovvero quando vi è stata una intensificazione dell’esigenza di cooperazione tra il legislatore statale e quello regionale, dovuta all’allargamento delle materie di competenza concorrente. Infatti, è indubbio che con la riforma si è notevolmente ampliato il ruolo delle Regioni ma, d’altra parte, è altrettanto vero che non vi è stata alcuna modifica dell’architettura costituzionale dello Stato, ad esempio mediante la previsione di una “Camera delle Regioni”. Ne è conseguito che in quest’organo si è concentrata l’esplicazione del canone cooperativo tra Stato e Regioni, assurgendo a luogo in cui si declina la **leale collaborazione, quale principio generale in grado di armonizzare le regole costituzionali relative al riparto delle competenze**.

La copiosa giurisprudenza costituzionale non ha mancato di affermare che “**una delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato, Regioni ed autonomie locali**” (C. Cost. Sentenza n. 31/2006).

La Conferenza Stato-Regioni è un organo misto, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Ministro

per gli Affari Regionali e le autonomie e possono parteciparvi i Ministri interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il suo funzionamento è caratterizzato da una notevole informalità ma normalmente si esprime all'**unanimità** dei presenti. Qualora non sia raggiunta l'unanimità, si può esprimere a **maggioranza** quando:

- determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni, anche a fini di perequazione;
- adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- nomina i responsabili di enti e organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo e Regioni (art. 2.2 D.lgs. 281/97).

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Nel novero del sistema delle Conferenze, il Decreto Legislativo n. 281/1997, oltre a riformare la preesistente Conferenza Stato-Regioni, ha provveduto ad istituire anche la Conferenza Stato- città ed autonomie locali. Essa rappresenta la sede di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali (Province e Comuni) e ha perlopiù compiti di studio e d'informazione, preordinati al coordinamento tra Stato e autonomie locali.

È composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri che la presiede o, in sua vece, dal Ministro per gli Affari Regionali e dal Ministro dell'Interno, oltre al Presidente dell'ANCI, al Presidente dell'UPI, da quattordici sindaci designati dall'ANCI e da sei Presidenti designati dall'UPI.

La Conferenza Unificata

Il sistema delle Conferenze trova il suo completamento nella **Conferenza Unificata**, risultante dalla sommatoria della Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città. È stata istituita con il D.lgs. 281/97 “per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane” (art.8.1 D.lgs. 281/97). Essa rappresenta la sede in cui Regioni, Province e Comuni “sono chiamate a esprimersi” su tematiche di interesse comune e assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri e designare rappresentanti.

È convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie.

In sede di Conferenza Unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'**unanimità** dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi (art. 8.4 D.lgs. 281/97).

Iter istruttorio: riunioni tecniche miste (c.d. gruppi misti)

L'iter istruttorio dei provvedimenti di competenza della Stato Regioni o della Unificata è il medesimo. Le riunioni tecniche Stato-Regioni e Stato-Regioni-Autonomie locali, convocate ai fini dell'istruttoria dei provvedimenti, sono comunemente denominate “gruppi misti”. A queste riunioni vi partecipano i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali e i rappresentanti delle amministrazioni centrali proponenti il provvedimento.

Le convocazioni di tali riunioni sono inviate ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La documentazione inerente alle Conferenze Stato-Regioni e Unificata viene inviata dalla Segreteria del Dipartimento degli Affari regionali a ciascun referente per Regione.

Atti delle Conferenze Stato- Regioni e Unificata

Parere

La funzione consultiva nei confronti del Governo si esplica attraverso l'espressione del parere delle Regioni e delle Province autonome. La Conferenza è sentita obbligatoriamente su tutti gli **schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento** del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e Province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative (art. 2.3 del D.lgs. 281/1997).

Il parere è **obbligatorio ma non vincolante** e deve essere formulato nei **venti giorni** successivi alla trasmissione del provvedimento da parte del Governo (termine ordinatorio).

Accordo (artt. 4 e 9.2 del D.lgs. 281/1997)

L'accordo rappresenta lo strumento con il quale Governo e Regioni coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione. È finalizzato alla realizzazione di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. L'accordo prevede l'assenso unanime da parte del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

Gli esempi più significativi dei provvedimenti soggetti ad accordo in Conferenza sono, ad esempio, quelli in materia di istruzione e formazione professionale.

Intesa ai sensi degli artt. 3 e 9.2 del D.lgs. 281/1997

Le intese sono sancite, su proposta del Governo, **in tutti i casi in cui la legislazione vigente lo prevede** (c.d. **intesa “debole”**). Si perfezionano con l'assenso da parte del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro **trenta giorni** dalla prima seduta in cui è posta all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con una deliberazione motivata (art.3. 3 D.lgs. 281/97).

In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza il rispetto delle procedure dell'intesa, e il provvedimento viene sottoposto all'esame della Conferenza Stato- Regioni entro i quindici giorni successivi (art.3. 4 D.lgs. 281/97).

L'esempio più significativo di tale intesa può essere considerato il “Riparto del Fondo nazionale per il TPL”


Intesa ai sensi dell'art. 8.6 della L. 131/2003

La Legge n. 131 del 2003 prevede che il **Governo può promuovere** la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e regionali o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. In questi casi, senza l'assenso delle Regioni e Province autonome il Governo non può procedere (c.d. **intesa “forte”**).

Costituiscono esempi di intesa “forte” il “Patto per la salute” e la “Revisione del sistema dei vitalizi regionali”.

Schema del funzionamento del sistema delle Conferenze

L'iter di una determinazione della Conferenza rappresentato in maniera schematica



Appendice



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/85/CR1/CR

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Premesso che l'attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si è sempre ispirata ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti;

Constatata la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità;

Confermato l'impegno a realizzare gli indirizzi espressi dalla Conferenza;

Considerato che il funzionamento della Conferenza - sino ad ora assicurato da determinazioni di volta in volta assunte e dalla prassi - richiede ormai un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori;

Deliberano di adottare ai fini organizzativi interni il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1

(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

- 1. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito denominata Conferenza, ha la finalità di:**

- a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;
 - b) predisporre pareri e basi di intesa e di accordo in osservanza della legislazione vigente;
 - c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale e con le parti sociali, economiche e produttive.
2. La Conferenza in particolare valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome alla luce del quadro costituzionale e promuove forme di coordinamento tra esse.

Articolo 2

(Articolazioni della Conferenza)

1. Costituiscono articolazioni della Conferenza:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vicepresidente;
 - d) Ufficio di Presidenza;
 - e) le Commissioni

Articolo 3
(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Ciascun Presidente può essere accompagnato o farsi rappresentare nelle sedute da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso.
2. I lavori sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.
3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
 - a) elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle Commissioni di cui al successivo articolo 7; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;
 - c) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;
 - d) designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
 - e) esame di ogni oggetto di interesse regionale;
 - f) approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità;

- g) indicazione per la nomina degli organi statutari delle associazioni interregionali, esame preventivo degli statuti e della programmazione delle attività anche con riferimento ai bilanci;
- h) istituzione di specifici gruppi di lavoro politici ristretti per le tematiche che rivestono carattere di natura trasversale rispetto alle materie affidate alle Commissioni di cui all'art. 7.

Articolo 4

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza mensile e comunque in occasione degli incontri con il Governo; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti di Regioni o Province Autonome. E' ammessa la modalità di partecipazione in videoconferenza, qualora non sia possibile assicurare la presenza.
2. Di norma, due volte all'anno viene convocata una sessione dedicata alla trattazione degli affari comunitari, europei e internazionali.
3. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Presidente, viene inviato di norma sette giorni prima della seduta. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da un Presidente di Regione o Provincia Autonoma.
4. Ai membri dell'Assemblea è comunicato l'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni.
5. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente

e dell'Ufficio di Presidenza nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs 281/1997 sono valide con la presenza di almeno diciannove (19) Regioni o Province autonome.

6. Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richiedano espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi.
7. Le determinazioni relative agli argomenti trattati dalle Commissioni sono adottate previo dibattito solo nel caso in cui lo richieda motivatamente un Presidente o un suo delegato.
8. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza, le modifiche alle procedure per le nomine e le designazioni, gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo, nonché i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali sono validi con il voto favorevole di tutti i presenti.
9. Nei pareri da esprimere nei confronti di organi costituzionali, la Conferenza può rappresentare una posizione diversificata.
10. Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
11. Nei casi rimanenti, le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti.

13. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere due dirigenti o funzionari per ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Articolo 5

(Il Presidente e il Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti in prima o in seconda votazione all'unanimità dei presenti, con voto palese e votazione separata. Dalla terza votazione viene eletto Presidente, con voto segreto e limitato ad una preferenza, il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Viene eletto Vicepresidente il componente che abbia raggiunto, nella stessa votazione, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente. Fino a quando non si raggiunga la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il componente della Conferenza più anziano di età.
3. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma.
4. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente;

- b) rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
 - c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;
 - d) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, indica il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - e) garantisce il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

Art.6

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza il Segretario Generale della Conferenza.

Art.7

(Commissioni)

1. Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l'esame delle questioni, sono istituite le seguenti Commissioni, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e Province Autonome:
 - a) Commissione affari istituzionali e generali¹;
 - b) Commissione affari finanziari²;
 - c) Commissione affari europei e internazionali³;
 - d) Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio⁴;
 - e) Commissione ambiente, energia e sostenibilità⁵;
 - f) Commissione cultura⁶;

¹ Comprende le materie: Affari e riforme istituzionali, sistema delle Autonomie locali, politiche per la montagna, regioni ad autonomia speciale, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, previdenza complementare ed integrativa, cerimoniale, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media, diritto alla privacy e trasparenza, semplificazione.

² Comprende le materie: Affari finanziari e riforma della finanza regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica.

³ Comprende le materie: Affari europei e internazionali, rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, fondi europei, fondo sviluppo e coesione, aiuti di stato, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all'estero, Italiani all'estero.

⁴ Comprende le materie: Lavori pubblici, contratti pubblici, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica., Zone logistiche speciali (ZLS), tutela del paesaggio, cartografia, demanio marittimo, lacuale e fluviale.

⁵ Comprende le materie: Valorizzazione dei beni ambientali, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.

- g) Commissione sport⁷;
- h) Commissione salute⁸;
- i) Commissione politiche sociali⁹;
- j) Commissione istruzione, università e ricerca¹⁰;
- k) Commissione lavoro e formazione professionale¹¹;
- l) Commissione politiche agricole¹²;
- m) Commissione per lo sviluppo economico¹³;
- n) Commissione protezione civile;
- o) Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione¹⁴;
- p) Commissione immigrazione;
- q) Commissione politiche per il turismo;

⁶ Comprende le materie: Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, spettacolo, cinema e audiovisivo, musei e biblioteche regionali, patrimonio culturale storico e artistico.

⁷ Comprende le materie: Ordinamento sportivo, promozione ed organizzazione delle attività sportive, impiantistica, eventi sportivi internazionali.

⁸ Comprende le materie: Tutela della salute, organizzazione e assistenza sanitaria, personale sanitario, sicurezza negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria.

⁹ Comprende le materie: Servizi sociali, politiche per l'infanzia, per i giovani, per la famiglia, per gli anziani e per le non autosufficienze, pari opportunità, Terzo Settore, Servizio civile, Politiche di genere.

¹⁰ Comprende le materie: istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, università e ricerca scientifica, professioni.

¹¹ Comprende le materie: Politiche del lavoro, formazione professionale, professioni, tutela e sicurezza del lavoro.

¹² Comprende le materie: Agricoltura, alimentazione, caccia, pesca e acquacoltura, foreste, Fondi europei per l'agricoltura e la pesca.

¹³ Comprende le materie: Industria, commercio, sistema fieristico, mercati, internazionalizzazione delle imprese, attrazione investimenti esteri, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi (ricerca applicata alle nuove tecnologie), liberalizzazioni, semplificazione per le imprese, Zone Economiche Speciali (ZES), EXPO internazionali.

¹⁴ Comprende le materie: Agenda Digitale, Transizione Digitale delle PA, imprese e terzo settore, Infrastrutture TLC (Banda Ultra Larga, 5G, WiFi), Reti di sensori IOT, Smart City/Community, Competenze Digitali, Servizi on line e Dati, mercato digitale.

2. Nell'ambito della Commissione Affari istituzionali è individuato uno specifico settore per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.
3. Ogni Commissione è formata dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province Autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione. E' ammessa la delega di specifiche materie omogenee al Coordinatore Vicario. La Conferenza può prevedere anche Vice-coordinatori.
4. La responsabilità del coordinamento di ciascuna materia omogenea è affidata al Coordinatore o al Vicario in caso di delega, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione.
5. Il Coordinatore e il Coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni.
6. Le Commissioni espletano i seguenti compiti:
 - a) assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza;
 - b) formulano proposte all'Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza;
 - c) formulano, le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.
7. Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento o di

specifica delega, dei Coordinatori vicari, che fissano l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata di norma sei giorni prima della riunione.

8. Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di tre Regioni o Province autonome.
9. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute delle Commissioni con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto che vengono comunicate ai presenti.
10. Le determinazioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. Le determinazioni danno conto altresì di eventuali posizioni difformi delle singole Regioni.
11. E' ammesso l'uso del collegamento in videoconferenza.
12. Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e della Segreteria della Conferenza stessa.
13. I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti.

Articolo 8

(Commissioni speciali)

1. L'Assemblea può istituire, anche nell'ambito delle materie previste al comma 1 dell'art. 7, Commissioni speciali a termine per la trattazione e l'approfondimento in settori di particolare rilevanza istituzionale.

2. Per la composizione e il Coordinamento delle Commissioni speciali, si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per le Commissioni ordinarie.

Articolo 8 bis

(Comitato di Settore Regioni-Sanità)

1. Nell'ambito della Conferenza opera il Comitato di Settore Regioni-Sanità, istituito, ai sensi dell'art.41 del Dlgs 165/2001. Esso è composto da sette rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati tra i componenti delle Giunte regionali.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Conferenza sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato.
3. Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla segreteria della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Articolo 9

(Disposizioni attuative)

Disposizioni attuative del presente regolamento, da approvare con maggioranza di cui all'art. 4, comma 8, disciplinano i compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza.

Roma, 9 giugno 2005*

*Come modificato ed integrato nella seduta del 6 maggio 2021



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/86/CR2/CR

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO DELLA
CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Roma, 3 giugno 2021

INDICE

ASSEMBLEA	3
COMMISSIONI	4
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI	4
COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI.....	4
COMPITI DELLE COMMISSIONI.....	6
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI	8
UTILIZZO DEL LOGO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI	10
DESIGNAZIONI.....	11
ALLEGATO 1 - MODELLO ESITI	15
ALLEGATO 2 - PROCEDURE E CRITERI CONCESSIONE PATROCINI.....	16
ALLEGATO 3 - LISTA REFERENTI DELLA CONFERENZA	18

ASSEMBLEA

L'articolo 3, comma 1, del Regolamento prevede che *“l'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome”*. Al riguardo, occorre chiarire, ai fini del conteggio del quorum strutturale pari a otto, che il numero totale dei componenti è ventidue (venti Regioni e due Province autonome).

Possono essere delegati a partecipare alle sedute della Conferenza con diritto di voto i componenti della Giunta (art. 3, comma 1).

I Sottosegretari, laddove previsti dallo Statuto Regionale o Provinciale, partecipano con diritto di voto all'Assemblea, se delegati dai rispettivi Presidenti.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 4, comma 1, nel caso di partecipazione in modalità videoconferenza, si precisa che questa sarà attivata solo per il Presidente o suo delegato.

COMMISSIONI

L'art. 7 del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha previsto l'istituzione di n. 17 Commissioni, individuate in base a gruppi di materie omogenee, al fine di accelerare e semplificare i lavori dell'Assemblea.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

L'articolo 7, comma 3 del Regolamento, afferma che le Commissioni sono formate *“dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dai Presidenti”*.

I Sottosegretari, laddove previsti dallo Statuto Regionale o Provinciale, partecipano con diritto di voto alle Commissioni.

Ad eccezione del Coordinatore, del Coordinatore vicario e del Vice-Coordinatore che devono sempre essere indicati, nel caso di trattazione di particolari materie diversificate o nel caso in cui la competenza sia dello stesso Presidente, l'indicazione del componente della Commissione può anche avvenire di volta in volta da parte dello stesso Presidente¹.

COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI

Ogni Commissione ha un **Coordinatore** che convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione.

Il **Coordinatore** ha la responsabilità del coordinamento per le materie di propria competenza nell'ambito della Commissione e risponde all'Assemblea del funzionamento della Commissione medesima.

In ogni caso, ciascuna Regione Coordinatrice assicura la partecipazione alle riunioni della Conferenza, al fine di rappresentare gli esiti istruttori,

¹ Per il funzionamento dei lavori, si veda la sezione *Funzionamento delle Commissioni*.

qualora vengano trattati argomenti di competenza delle Commissioni da questa coordinate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, nell'ambito di ciascuna Commissione è presente un **Coordinatore vicario** al quale possono essere delegate una materia o un determinato gruppo di materie. Il Coordinatore vicario risponde all'Assemblea del funzionamento della Commissione in ordine alle materie delegate.

In relazione all'articolo 7, commi 3, 4 e seguenti, la Commissione può stabilire misure di carattere organizzativo-procedurale in relazione all'attribuzione di determinate materie.

L'assegnazione delle materie al Coordinatore vicario si intende delegata per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Ne consegue, come del resto prevede l'art. 3 comma 3, lett. b) del Regolamento, che la sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore vicario.

Può essere prevista la figura del Vice-Coordinatore che, oltre a supportare il Coordinatore e il Coordinatore vicario, può sostituirli in caso di assenza, inadempimento o altre cause.

Il Coordinatore e/o il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione ed il buon andamento dei lavori.

E' necessario che tutte le decisioni relative all'organizzazione interna delle Commissioni siano comunicate preventivamente agli organi della Conferenza.

Il Coordinatore e/o il Coordinatore vicario assicurano la partecipazione agli incontri e alle audizioni parlamentari, per l'illustrazione delle posizioni assunte dalla Conferenza. Nel caso di calendarizzazione delle audizioni in tempi non compatibili con le sedute della Conferenza, la posizione viene anticipata dal Coordinatore, salvo ratifica del documento nella prima seduta della Conferenza utile.

COMPITI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni espletano i seguenti compiti:

1. assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza;
2. formulano proposte all'Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza;
3. formulano le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione;
4. formulano le proposte per la concessione dei patrocini richiesti, tenendo conto della procedura e dei criteri indicati all'Allegato 2.

A tal fine e per fornire alla Conferenza delle Regioni tutta la documentazione in tempo utile, è necessario che la Commissione si riunisca prima delle sedute dell'Assemblea qualora all'ordine del giorno delle varie Conferenze (Regioni, Stato-Regioni e Unificata) siano iscritti argomenti relativi ad ambiti di propria competenza.

Nel caso di impossibilità a convocare la Commissione in tempo utile prima delle sedute dell'Assemblea, il Coordinatore o il Coordinatore vicario della Commissione può attivare un'istruttoria per le vie brevi tramite e-mail².

Eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni) debbono tener conto e conformarsi alle posizioni formalmente assunte dall'Assemblea.

Le comunicazioni agli organi di stampa devono essere concordate nei contenuti e nelle modalità con il Presidente.

In caso di provvedimenti che interessano gli **ambiti di due o più Commissioni**, le stesse procedono all'istruttoria, preferibilmente congiunta, dei medesimi provvedimenti. Ogni Commissione si esprime sullo schema di provvedimento esclusivamente per gli aspetti di propria competenza.

² Come disciplinata dal punto 4) del paragrafo "Funzionamento delle Commissioni".

In ogni caso, al fine di meglio coordinare l'attività istruttoria, qualora una Commissione rinvenga profili di propria competenza su un provvedimento in esame presso un'altra Commissione, è necessario che essa trasmetta il proprio contributo all'esame della Commissione prevalente.

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1) CONVOCAZIONI

Le Commissioni si riuniscono, di norma, **almeno una volta al mese**, su convocazione dei Coordinatori o dei Coordinatori vicari, ciascuno in ordine alle materie di propria competenza. La convocazione va effettuata di norma sei giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.

Nelle convocazioni vanno indicati i punti all'o.d.g. della riunione e la materia oggetto della riunione. Sarà compito di ciascun membro della Commissione effettuare il raccordo all'interno della propria Regione, delegando eventualmente a partecipare alla riunione l'Assessore che si occupa della materia.

Le convocazioni, comprensive di documentazione allegata, vanno trasmesse anche alla Segreteria della Conferenza, per il successivo inoltro ai Presidenti e ai Referenti della Conferenza.

2) SEDUTE

Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza continuativa di tre Regioni o Province autonome.

All'inizio della riunione della Commissione il Coordinatore deve verificare la presenza del **numero legale** necessario alla validità della seduta.

In caso di **mancanza del numero legale** il Coordinatore o il Coordinatore vicario della Commissione può relazionare all'Assemblea in merito agli esiti dell'istruttoria tecnica e agli eventuali approfondimenti svolti, ai fini della deliberazione finale da parte dell'Assemblea.

Le **Regioni e le Province autonome impossibilitate** a partecipare alle sedute delle Commissioni possono esprimere loro posizioni per iscritto che vengono comunicate ai presenti, ma non rilevano né ai fini del quorum strutturale né ai fini del quorum deliberativo.

Le posizioni delle **Regioni e delle Province autonome**, se difformi, devono essere sempre riportate all'Assemblea.

Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e della Segreteria della Conferenza stessa. I tecnici possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti (articolo 7).

Il Coordinatore e/o il Coordinatore vicario, ciascuno per le materie di propria competenza, devono indicare un Coordinatore tecnico che faccia da punto di riferimento per i lavori della Commissione.

Nell'autonomia organizzativa di ogni Commissione, ciascun Coordinatore può decidere di avvalersi di Gruppi di lavoro interregionali specifici il cui Coordinamento può essere affidato anche a Regioni diverse da quelle coordinatrici, fatta salva la necessità di garantire una adeguata informazione a tutte le Regioni e le Province autonome e alla Segreteria della Conferenza.

Il Coordinatore tecnico deve assicurare sempre la corretta e tempestiva informazione circa convocazioni, documentazioni ed esiti delle attività alla Segreteria della Conferenza e ai Referenti della Conferenza.

3) ESITI

Al termine della riunione della Commissione la Regione coordinatrice o la Regione coordinatrice vicaria predispone **l'esito della riunione**, secondo il modello allegato alle presenti linee guida.

Deve essere sempre riportato **l'avviso contrario**, quando espresso, delle Regioni e delle Province autonome e ogni eventuale argomentazione discussa se utile ai fini informativi della Conferenza.

Il Coordinatore e/o il Coordinatore vicario provvede a trasmettere l'esito, in tempo utile per la seduta della Conferenza, alla Segreteria della Conferenza delle Regioni e ai componenti della Commissione.

La Segreteria della Conferenza delle Regioni provvede a trasmettere l'esito a tutti i Presidenti e ai Referenti della Conferenza.

4) ISTRUTTORIA TELEMATICA

In casi del tutto eccezionali, qualora vi sia l'urgenza di istruire un determinato provvedimento o argomento, il Coordinatore o il Coordinatore

vicario della Commissione può attivare un'istruttoria per le vie brevi tramite e-mail.

L'istruttoria viene avviata mediante e-mail del Coordinatore o del Coordinatore vicario ai componenti della Commissione, con la richiesta di esprimere osservazioni sulla questione, in un determinato lasso temporale. Il silenzio viene considerato come “nulla da osservare”.

Dopo aver esperito tale istruttoria, la Regione coordinatrice e/o la Regione coordinatrice vicaria raccoglie le eventuali osservazioni pervenute e predispone la posizione sul punto che trasmette alla Segreteria della Conferenza.

UTILIZZO DEL LOGO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI

L'utilizzo del logo è riservato alla sola Conferenza delle Regioni che ne dispone l'eventuale uso se richiesto da terzi.

DESIGNAZIONI

Per quanto concerne le **designazioni** in organismi a composizione mista Stato-Regioni (a carattere permanente), l'istruttoria è riservata esclusivamente alle Commissioni politiche, come da prassi consolidata della Conferenza.

Nell'ambito dell'istruttoria, ciascuna Commissione stabilisce in autonomia i criteri da utilizzare per formulare la proposta di nomina alla Conferenza che può essere adottata anche a maggioranza.

Le proposte di nomina devono essere adeguatamente motivate.

Le procedure di nomina attualmente seguite per le designazioni di rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-Regioni e nei gruppi di lavoro sono il risultato delle decisioni che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha assunto nel corso degli anni della propria attività.

“Maggiore rilevanza”. L'istruttoria per l'individuazione dei rappresentanti regionali da designare in seno ad un organismo viene avviata con lettera della Segreteria della Conferenza indirizzata al Coordinatore o al Coordinatore vicario³ della Commissione competente per materia e per conoscenza a tutti i Presidenti di Regioni e Province autonome.

Detta lettera contiene le seguenti informazioni:

- normativa di riferimento;
- composizione dell'organismo;
- compiti e funzioni;
- durata, ove prevista.

Con la richiamata comunicazione si dà incarico al Coordinatore o Coordinatore vicario della Commissione di formulare una proposta di nomina da sottoporre all'esame della Conferenza, dopo aver svolto la necessaria istruttoria a livello interregionale, tenendo conto delle candidature avanzate dalle singole Regioni e Province autonome. Sostanzialmente, la proposta di nomina deve essere valutata e definita nel

³ In ordine alle materie delegate.

corso di una riunione della Commissione, all'ordine del giorno della quale deve essere formalmente prevista la discussione della designazione.

Con la stessa comunicazione di avvio istruttoria si chiede ai Presidenti di Regioni e Province autonome di avanzare, qualora interessati, qualificate candidature corredate dai rispettivi curricula vitae al Coordinatore della Commissione o al Coordinatore vicario e alla Segreteria della Conferenza. La presentazione di una candidatura deve avvenire con nota scritta a firma politica.

Le decisioni adottate in sede di Commissione sono trasmesse alla Segreteria della Conferenza, a cura del Coordinatore o del Coordinatore vicario, con lettera contenente le seguenti informazioni:

- data svolgimento riunione di Commissione;
- proposta di nomina corredata dai curricula dei rappresentanti prescelti.

Una volta conclusa l'istruttoria la Segreteria della Conferenza provvede a proporre al Presidente della Conferenza l'inserimento della designazione all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea per le definitive determinazioni.

Le decisioni della Conferenza sono trasmesse all'Amministrazione centrale richiedente a cura della Segreteria della Conferenza.

“Minore rilevanza”. L'istruttoria per l'individuazione dei rappresentanti regionali da designare viene avviata con lettera della Segreteria della Conferenza indirizzata al Coordinatore o al Coordinatore vicario della Commissione competente per materia e per conoscenza a tutti i Presidenti di Regioni e Province autonome.

Come nel caso degli organismi di “maggiore rilevanza” la lettera contiene le seguenti informazioni:

- normativa di riferimento;
- composizione dell'organismo;
- compiti e funzioni;
- durata, ove prevista.

Con la richiamata nota si dà incarico al Coordinatore o al Coordinatore vicario della Commissione competente per materia di procedere alla individuazione dei rappresentanti regionali da designare nell'organismo, assicurando la preventiva e necessaria valutazione politica nel corso di una riunione di Commissione, all'ordine del giorno della quale deve essere formalmente prevista la discussione della designazione.

Con la nota di avvio istruttoria si chiede ai Presidenti di Regioni e Province autonome di avanzare, qualora interessati, qualificate candidature corredate dai rispettivi curricula vitae al Coordinatore o al Coordinatore vicario della Commissione e alla Segreteria della Conferenza. La presentazione di una candidatura deve avvenire con nota scritta a firma politica.

Le decisioni adottate in sede di Commissione sono trasmesse alla Segreteria della Conferenza, a cura del Coordinatore o del Coordinatore vicario, con lettera contenente le seguenti informazioni:

- data svolgimento riunione di Commissione;
- proposta di nomina corredata dai curricula dei rappresentanti prescelti.

La Segreteria della Conferenza provvede ad informare con propria comunicazione tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome riguardo alle decisioni adottate dalla Commissione. Trascorsi sette giorni dalla trasmissione della nota senza che siano pervenute osservazioni sulla proposta di nomina avanzata dalla Commissione, la Segreteria della Conferenza provvede a comunicare all'Amministrazione centrale o all'Ente richiedente i nominativi dei rappresentanti regionali da designare.

Qualora nel termine dei sette giorni pervengano formali osservazioni da una Regione o Provincia autonoma, la designazione è sottoposta all'esame della Conferenza delle Regioni nella prima seduta utile.

Con riferimento alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tavoli tecnici tematici o a gruppi di lavoro specifici (a carattere temporaneo ed estemporaneo), la Commissione può provvedere

autonomamente **all'indicazione dei rappresentanti**, informandone la Conferenza.

E' necessario che i rappresentanti designati dalla Conferenza in seno ad organismi a composizione mista o che partecipano a tavoli tecnici tematici o a gruppi di lavoro specifici riferiscano periodicamente alla Commissione competente.

ALLEGATO 1

MODELLO ESITI

COMMISSIONE [...] DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ESITI DELLA RIUNIONE DEL [...] ore [...]

In modalità di videoconferenza

Presenti	Ass. [...]
Segreteria Conferenza	della [...]

PUNTO 1

[...]

ESITI

1. La Commissione, all'unanimità, esprime avviso favorevole [...].
2. La Commissione, a maggioranza, esprime avviso favorevole [...]
Le Regioni [...] esprimono avviso contrario.
3. La Commissione, all'unanimità, condiziona l'espressione del parere favorevole all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica: / all'accoglimento delle proposte di modifica contenute nel documento allegato.

PUNTO 2

[...]

ESITI

I lavori della Commissione iniziano alle ore [...] e terminano alle ore [...]

ALLEGATO 2

PROCEDURE E CRITERI CONCESSIONE PATROCINI

Il patrocinio è una forma di adesione indiretta e di apprezzamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per un'iniziativa di carattere sociale, culturale, storico, artistico, scientifico o di interesse pubblico. Il patrocinio è concesso ad una singola iniziativa, non si estende per analogia ad altre iniziative connesse o affini e non si accorda in via permanente ed è gratuito e non comporta oneri per la Conferenza e/o per la sua Segreteria. Con il patrocinio le organizzazioni e gli enti promotori sono autorizzati ad utilizzare l'espressione «con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome» unitamente al logo della Conferenza sul materiale promozionale dell'iniziativa.

PROCEDURA

- 1) Il Presidente della Conferenza assegna alla competente Commissione istruttoria l'esame della richiesta di patrocinio, di norma, secondo il criterio dell'interesse prevalente. Solo nel caso in cui l'oggetto dell'iniziativa coinvolga oggettivamente più settori il Presidente può attribuirne l'istruttoria ad un esame congiunto di più Commissioni.
- 2) La Commissione si esprime all'unanimità formulando una proposta motivata alla Conferenza.
- 3) Il Presidente dà comunicazione alla Conferenza, a inizio seduta, delle richieste di patrocinio che le Commissioni hanno valutato positivamente.
- 4) La Conferenza concede il patrocinio.
- 5) Qualora la Commissione non abbia valutato positivamente la concessione del patrocinio sarà cura della Segreteria della Conferenza darne notizia al richiedente.

FIERE

La Conferenza, in attuazione del punto 4 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014, concernente la disciplina unitaria delle manifestazioni fieristiche, concede il proprio patrocinio esclusivamente alle

manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale che sono dotate di riconoscimento a mezzo di certificazione accreditata dei dati (Accredia o altri organismi europei equivalenti).



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/042/CR2bis/C2

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Roma, il 27 maggio 2010, rinnova e conferma i contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- ispira la sua attività al principio di “autonomia istituzionale”, che valorizza il ruolo delle Regioni per favorire la crescita del Paese e la promozione dei diritti fondamentali dei cittadini;
- fonda la propria attività sulla leale collaborazione istituzionale con gli organismi costituzionali e dell’Unione europea;
- promuove relazioni con il Governo finalizzate alla “cooperazione istituzionale”, su un piano di pari dignità fra le componenti costitutive della Repubblica, secondo quanto stabilito dall’articolo 114 della Costituzione;
- considera il rapporto con il Parlamento indispensabile per una dialettica istituzionale che, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità del potere legislativo, costituisca il cardine di un armonico sviluppo legislativo;
- conferma l’impegno e la partecipazione delle Regioni al processo di integrazione europea per valorizzare la dimensione territoriale, regionale e locale;
- adotta strategie e modalità organizzative tese a favorire il dialogo con le Associazioni rappresentative delle Autonomie locali e con le parti sociali.

Nel rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rinnova il Patto costitutivo riaffermando la volontà di ricercare nelle relazioni istituzionali e, in particolare, in occasione della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata la formazione di:

- a) posizioni condivise sui diversi provvedimenti promossi dal Governo o dal Parlamento e dalle istituzioni comunitarie;

b) accordi e intese con il Governo nelle materie di competenza legislativa “concorrente” tra Stato e Regioni con l’obiettivo di:

- rendere l’azione di governo più efficace sul territorio e più utile per i diritti dei cittadini;
- limitare per quanto possibile la formazione del contenzioso costituzionale;
- garantire la piena autonomia della Conferenza delle Regioni e la tutela delle prerogative delle Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome conferma come obiettivo fondamentale della propria missione la realizzazione di un assetto istituzionale federalista fondato sulla peculiarità e sulla specificità di ciascuna Regione o Provincia autonoma e sulla solidarietà fra le Regioni.

Le Regioni e le Province autonome:

- Confermano la volontà di fare la propria parte nella manovra per far fronte all’attuale crisi secondo il principio di equa ripartizione tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica e per questo giudicano insostenibile la manovra presentata, che pesa per oltre il 50 % sul comparto delle Regioni;

- Chiedono di aprire un confronto serrato con il Governo sulla base di proposte che le Regioni avanzeranno nelle prossime settimane per ottenere cambiamenti della manovra tali da riequilibrare il contributo dei vari livelli di governo e la conferma degli impegni assunti dal Governo sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) delle Regioni.

Roma, 27 maggio 2010



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

In relazione ad alcuni quesiti formulati dalle Regioni in merito al Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvato nella seduta del 9 giugno u.s., è necessario un primo chiarimento interpretativo su alcune norme.

L'articolo 7, comma III del Regolamento, laddove afferma che le Commissioni sono formate *“dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dai Presidenti”* va interpretato nel senso che, per tali componenti (a parte ovviamente il Coordinatore e il Coordinatore vicario che devono sempre essere indicati) nel caso - in particolare - di aree con materie diversificate o nel caso in cui la materia sia di competenza dello stesso Presidente, l'indicazione del componente la Commissione può avvenire di volta in volta – da parte dello stesso Presidente - a seconda dei temi trattati dalla Commissione.

In ogni caso tutte le convocazioni delle Commissioni devono essere inviate sempre per conoscenza a tutte le Presidenze e alla Segreteria generale della Conferenza.

In relazione all'articolo 7, commi III, IV e seguenti va evidenziato che la ripartizione delle materie all'interno della Commissione è possibile trattandosi, nel caso in cui avvenga, di rapporti all'interno della Commissione di carattere organizzativo-procedurale.

Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione ed il buon andamento dei lavori.

Qualora vi sia delega di materie al Coordinatore vicario, la delega si intende attribuita anche per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Ne consegue, come del resto prevede l'art. 3 comma III, lett b) del Regolamento, che la

sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore vicario.

E' necessario che tutte le decisioni relative all'organizzazione interna delle Commissioni relativamente alle deleghe conferite al vicario siano comunicate preventivamente all'Ufficio di Presidenza.

In relazione ai compiti delle Commissioni è opportuno evidenziare come questi si sostanzino nell'attività istruttoria degli argomenti e delle tematiche di competenza delle Commissioni stesse, al fine di espletare quanto previsto dal comma VI dell'articolo 7 del regolamento (*formulazione di proposte all'Assemblea, determinazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle Conferenze ai fini della loro approvazione in Assemblea; formulazione delle proposte di designazione negli organismi a composizione mista*). Da ciò, discende che eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni, etc) debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall'Assemblea per essere successivamente comunicate all'esterno.

Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza.

In riferimento all'articolo 3, comma I, del Regolamento "*l'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*". Al riguardo, occorre chiarire, anche ai fini del conteggio del quorum strutturale, che il numero dei componenti è ventidue (20 Regioni e due Province autonome).

In relazione al comma VIII dell'articolo 7 del Regolamento, la disposizione va interpretata nel senso che la presenza minima di 3 componenti le Giunte regionali o provinciali per la validità della seduta delle Commissioni, deve essere costante per tutta la riunione.

L'articolo 7, comma I lett i), del Regolamento istituisce la Commissione Istruzione, lavoro, ricerca e **innovazione** e alla lettera l) la Commissione attività produttive. Nella nota esplicativa delle materie di quest'ultima Commissione è indicato il "**sostegno all'innovazione per i settori**

produttivi”. Si ritiene che l’innovazione prevista dalla lettera i) debba fare riferimento alla ricerca di base, mentre l’innovazione come sostegno ai settori produttivi della lett. l) riguardi invece prevalentemente la ricerca applicata alle nuove tecnologie.

In relazione, infine, al testo del regolamento è necessario apportate alcune correzioni di carattere formale:

articolo 3, comma I: sostituire “e” con “o” alla seconda riga dell’articolo;

articolo 4 comma IV : sostituire la parola “entro” con “non meno di”;

articolo 7 comma I lettera i): invertire le parole innovazione e ricerca;

articolo 9: il richiamo è al comma VIII (non al VI) dell’articolo 4.

L’Ufficio di Presidenza, valutata la necessità di garantire il buon andamento dei lavori e il passaggio di consegne fra i vecchi e i nuovi coordinamenti, ha stabilito che le istruttorie in corso al 9 giugno 2005 debbano essere completate dai Coordinamenti uscenti in collaborazione con i nuovi coordinamenti e che debba esserci un congruo periodo di affiancamento per garantire la continuità dell’attività.

Roma, 16 giugno 2005

INDICAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 21 SETTEMBRE 2005

In relazione ai lavori delle Commissioni, previste dal Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Ufficio di Presidenza ritiene opportuno chiarire e ribadire alcuni aspetti che riguardano la corretta applicazione del Regolamento, con particolare riferimento all'articolo 7.

- 1) Come è stato già definito in via interpretativa dalla Conferenza, il lavoro delle Commissioni è di carattere istruttorio e finalizzato alle determinazioni della Conferenza. “Da ciò discende che, eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni, ecc.) debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall'Assemblea per essere successivamente comunicate all'esterno. Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza”.
- 2) Le riunioni delle Commissioni debbono svolgersi, salvo motivate eccezioni, il mercoledì o il giovedì della settimana che precede la Conferenza per dare modo di applicare il Regolamento laddove si prevede (art. 4, co. 4) che l'esito dell'istruttoria è comunicato ai membri dell'Assemblea non meno di tre giorni prima della seduta. Con l'occasione si sottolinea con forza l'opportunità che tutte le riunioni delle Commissioni – come del resto avviene salvo rarissime eccezioni anche per la Conferenza – si svolgano a Roma.
- 3) In merito al ruolo della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nei confronti delle Commissioni si richiama la necessità di applicare correttamente il comma 12 dell'art. 7 del

Regolamento, che così prevede: “Le Commissioni si avvalgono dell’assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province autonome e, tramite accordi con la Conferenza, della Segreteria della Conferenza stessa”. Ne deriva la necessità, come del resto già avviene per molte Commissioni, di una strutturazione organizzativa che consenta l’autonomo funzionamento della Commissione con particolare riferimento alle convocazioni, alla predisposizione della documentazione necessaria, alla verbalizzazione sommaria degli incontri e agli esiti degli stessi. La Regione Coordinatrice in particolare dovrà assicurare, assieme alla Regione Vicaria, la presenza costante, ai fini del ruolo che essa svolge, a tutti i numerosi incontri tecnici sia con il Governo che fra le Regioni. La Segreteria della Conferenza assicurerà presenza, assistenza e supporto per i necessari collegamenti con l’attività della Conferenza.

Per la più puntuale definizione di tutti questi aspetti verrà convocata dalla Segreteria della Conferenza, nella prima metà del mese di ottobre, un’apposita riunione facendo seguito a quella già tenutasi il 21 giugno u.s..

Roma, 22 settembre 2005

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI

POMEZIA 15-16 gennaio 1981

Verbale della riunione -

Si sono riuniti oggi presso l'Hotel Selene di Pomezia i Presidenti delle Giunte Regionali senza un prefissato ordine del giorno per discutere argomenti di interesse generale riguardanti tutte le Regioni.

Sono presenti all'incontro:

ABRUZZO	- Anna Nenna prof.ssa D'Antonio	- Presidente
BASILICATA	- Vincenzo prof.Verrastro	- "
EMILIA ROMAGNA	- Lanfranco dr.Turci	- "
FRIULI VENEZIA GIULIA	- Antonio avv.Comelli	- "
LIGURIA	- Giovanni prof.Persico	- "
LOMBARDIA	- Giuseppe avv.Guzzetti	- "
MARCHE	- Emilio dr.Massi	- "
PIEMONTE	- Ezio dr.Enrietti	- "
SARDEGNA	- Gesuino prof.Muledda	- Assessore
TOSCANA	- Mario dr.Leone	- Presidente
TRENTINO	- Aldo comm.Balzarini	- V.Presidente
UMBRIA	- Germano prof.Marri	- Presidente
VENETO	- Marino dr.Cortese	- V.Presidente
BOLZANO	- Alfonso sen.Benedictor	- V.Presidente

All'unanimità è stata incaricata la prof.ssa Nenna D'Antonio di presiedere la riunione e di raccogliere i vari argomenti proposti e da porre all'ordine del giorno.

Concordemente si è deciso di trattare i seguenti punti:

- 1 - Rapporti interregionali ed esterni
- 2 - Rapporti con il Governo
- 3 - Rapporti con il Parlamento
- 4 - Rapporti con gli Enti locali

./.

- 5 - Rapporti con la CEE
- 6 - Piano a medio termine
- 7 - Nomine
- 8 - Comitato tecnico Commissione interregionale
- 9 - Convegno sulla Finanza regionale
- 10 - Convegno ~~sati~~ problemi radio televisivi
- 11 - Legge quadro sugli aiuti per le zone terremotate
- 12 - Legge sulla finanza locale (901 - G.U.356/31/12/80)
- 13 - Finanza sanitaria
- 14 - Disegno di legge sul Mezzogiorno
- 15 - Canali finanziari per la riforma sanitaria
- 16 - Nomine Camere di Commercio
- 17 - Fondo edilizia residenziale
- 18 - Contrattazione pubblico impiego

1) RAPPORTI INTERREGIONALI ED ESTERNI

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente Guzzetti rileva l'opportunità di verificare insieme un rapporto con le singole realtà politiche in quanto in questi ultimi tempi si è rilevata una forte recrudescenza di antiregionalismo. Per questo occorre un approfondimento e maggiori iniziative.

La tempestività di informazione e conoscenza dei vari problemi che coinvolgono le Regioni non può essere lasciata alla iniziativa delle singole Regioni.

Senza pensare di istituzionalizzare una associazione tra le Regioni si potrebbe pensare ad una struttura di collegamento che sia a livello politico, con una piccola unità di carattere amministrativo per la documentazione tempestiva e conoscenza delle iniziative che coinvolgono tutte le Regioni.

In questo quadro potrebbero innestarsi tutti i problemi relativi ai rapporti con la CEE, il legislativo e le Regioni a Statuto speciale.

./.

Il Presidente Persico ritiene che una associazione o una rappresentanza unica sia da escludere. La somma delle Regioni che è la Repubblica Italiana non può contrapporsi alla stessa Repubblica. E' importante invece prevedere una organizzazione unificata (uffici o struttura) per la documentazione e la ricerca che curi i rapporti tecnici con gli Uffici legislativi, e CEE e che comunque dovrà fare capo alla conferenza consultiva dei Presidenti delle Regioni da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente Leone, riprendendo il discorso dell'incontro di ieri presso l'Ufficio di Roma della Regione Toscana, ritiene necessario che le Regioni creino un collegamento di carattere permanente. Del resto anche la somma dei comuni e delle province formano lo Stato. Considerato che i Presidenti delle Regioni sono soltanto 21 non sarebbe difficile riunirsi periodicamente e consultarsi su tutti i problemi comuni anche per evitare l'ormai diffuso costume di colpire di volta in volta una sola Regione.

Queste argomentazioni non sono comunque rivolte nè al Governo nè al Parlamento in quanto è prevista l'approvazione di apposite leggi che istituzionalizzeranno i relativi rapporti, ma nei confronti dell'ANCI, UPI e Comunità Europea.

Per quanto riguarda la struttura si potrebbe individuare un funzionario dell'Ufficio romano al quale attribuire compiti di segreteria tecnica. Si potrebbe fissare anche un calendario delle riunioni. In caso di accordo si dovrebbe dar notizia della costituzione di una forma di coordinamento senza concedere deleghe a nessuno proprio per la facilità di riunire i 20 Presidenti.

Il Presidente Turci sostiene che occorre tener conto dell'esperienza decennale. In passato si è sempre opposto ad iniziative tendenti a sminuire il ruolo delle Regioni. Oggi è possibile esprimere un peso ed un contributo. In questa situazione di crisi delle istituzioni (Parlamento etc.) non si può istituzionalizzare una associazione tra le

./.

Regioni. A differenza dei Comuni, come Regioni, si è incapaci di esprimere un ruolo di sollecitazione e di monitoraggio. Occorre dare vita a due strutture tecniche, che potrebbero funzionare con la partecipazione di tutte le Regioni anche attraverso apposite convenzioni con studi privati o società o cooperative.

Non bisogna sottovalutare i rapporti con i canali di informazione di massa. Nella stampa di carattere nazionale le Regioni sono assenti. Occorre una agenzia di riferimento collegata con le strutture romane che dia notizia di informazioni di valore nazionale.

Quindi associazione no, ma si può pensare ad una sorta di ruolo a rotazione di speaker. Del resto a livello di settore gli Assessori hanno dei modi di lavoro che potrebbero servire per coordinare le iniziative di ogni settore. Sopra a queste due strutture operative potrebbero esserci due o tre Regioni che sentono le altre.

Il Vice Presidente Cortese si dichiara d'accordo con il filone che sta emergendo; il coordinamento è essenziale e quindi occorre fare qualcosa di concreto anche solo con quelle Regioni che condividono la iniziativa. Bene per due livelli, tecnico per la documentazione e politico per la parte decisionale. Non vede bene una associazione ma una conferenza dei Presidenti in modo da trovarsi già organizzati allorché giungerà la legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per conferenza intende incontri dei Presidenti delle Regioni con un Presidente a turno (semestrale) che convoca le riunioni con pari dignità con una segreteria permanente per una struttura tecnica ad hoc capace di amministrare sei dipendenti a spese dei bilanci regionali senza legge.

Cadenza degli incontri, uno ogni due mesi, anche in concomitanza con la Commissione interregionale e Presidenza del Consiglio.

Il Presidente Marri, condivide la preoccupazione sulla disinformazione. Le Regioni non hanno peso perchè è in crisi il processo di riforma e la crisi delle Regioni non si ovvia con misure organizzative ma il peso si deve ricercare nell'iniziativa che tutti insieme devono portare avanti per rilanciare il ruolo delle Regioni. D'accordo con Persico

sostiene che lo Stato non si può associare e la riunificazione delle Regioni abolisce l'articolazione regionale dello Stato. Per recuperare il ruolo delle Regioni non esiste altra forma che l'incontro con i Presidenti. Occorre evitare che esista una rappresentanza permanente delle Regioni con tre o quattro Presidenti, ma si deve pensare ad un solo Presidente che viene nominato di volta in volta. Non tutte le Regioni hanno la struttura romana, quindi, occorre creare un supporto comune come punto di riferimento.

Il Presidente Enrietti sostiene che di fronte ad una certa crisi dell'Istituto regionale è necessario fantasia e inventiva per rilanciare il ruolo delle Regioni anche per fronteggiare qualsiasi manovra contro le Regioni da parte dei Comuni e delle Province. Anche il terremoto ha dimostrato la debolezza dell'Istituto regionale. Occorre dare solidarietà non soltanto alle popolazioni ma anche alle Regioni colpite.

I nostri comportamenti (es. alcune Regioni possono resistere sei-sette mesi senza governo) contribuiscono a diminuire la credibilità e la terza legislatura dà gli stessi frutti della seconda si è di fronte ad una china pericolosa.

E' necessario che si esca oggi con la decisione che si è costituita la conferenza delle Regioni. La direzione della conferenza è un aspetto tecnico, e bisogna evitare che si dia ad essa un significato politico. Il sorteggio potrebbe eliminare questo inconveniente. Bisogna puntare con grande energia alla conferenza dei Presidenti.

In merito alla struttura l'idea della s.p.a. è affascinante per motivi di efficienza. Provvisoriamente possono essere messi a disposizione dei funzionari degli Uffici di Roma.

L'assessore Muledda sostiene che non si deve delegare nessuno ma occorre che si sia un minimo di promozione degli incontri. Come Regione a Statuto speciale ricorda che ci sono delle peculiarità da svolgere ed avanza come ipotesi una Presidenza binaria turnata. Sono da tenere in considerazione le due strutture tecniche (romana e comunitaria). La proposta Turci va bene ma va approfondita.

./.

Il sen. Benedicter è d'accordo per la costituzione della consulta dei Presidenti delle Regioni. Se ci sarà partecipazione vi sarà anche la volontà di far progredire questo Istituto regionale.

Il Presidente Massi sostiene che il rilievo politico da dare a questo tipo di problema è fondamentale. Occorre uscire con la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Non è possibile costituire l'associazione. La struttura da mettere al servizio, la più agile è una agenzia come importante punto di riferimento. Dare incarico ad una Regione di studiare il problema dell'Agenzia. Il fatto tecnico e politico è collegato perchè se fallisce il primo anche il secondo verrebbe meno. Occorre studiare una Presidenza a turno tenendo conto dell'ambito territoriale.

Il Presidente Verrastro sottolinea l'esigenza di un raccordo ed un dialogo istituzionalizzato con il Governo. Ritiene che la Conferenza dei Presidenti è un fatto concreto e positivo. Anche la struttura tecnica di supporto sul modello privatistico tipo agenzia va presa in considerazione, tenuto conto della snellezza e dell'efficienza. La funzione di mera convocazione della Conferenza è un fatto secondario, non deve essere assommata ad una sola persona ma a due o tre Presidenti.

Per il Presidente Guzzetti il discorso emerso è interessante perchè tutti i presenti sono d'accordo per costituire una Conferenza per un rapporto con il Governo e tale da recuperare quel rapporto tra le Regioni ed il Governo che finora non è mai esistito. Questo mette in evidenza l'esigenza di avere una struttura tecnica ed operativa.

Per quanto riguarda i rapporti con la Comunità Europea non si può parlare di politica estera, ma questa rientra nella rilevanza di politica interna in quanto occorre la presenza delle Regioni soprattutto nell'elaborazione delle direttive comunitarie perchè spesso queste consentono grosse dotazioni finanziarie ad altri Stati e l'Italia non riesce ad usufruirne. Occorre, quindi, disporre di una struttura che non sia un organismo esistente negli Uffici romani ma di una struttura in-

./.

terregionale che sia necessaria, utile ed ubicata sia a Roma che a Bruxelles e che segna^{ti} quotidianamente i vari problemi nel Parlamento, nei Ministeri e negli Enti e che curi i rapporti con la stampa magari usufruendo della collaborazione di fondazioni o istituti specializzati per la elaborazione di studi sui grossi temi.

La conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali a statuto ordinario e speciale delle Province autonome di Trento e Bolzano deve riunirsi ogni tre mesi o quanto è ritenuto necessario, con un Presidente di turno a rotazione per la convocazione delle riunioni, il quale deve avere un rapporto costante con la struttura tecnica.

Per il Presidente Leone si deve parlare di Presidenti di turno per un periodo predeterminato e inoltre la Conferenza dei Presidenti non deve intendersi sostitutiva di quella da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma solo un'anticipazione.

Per quanto riguarda la struttura, una consulenza esterna frusterebbe la capacità dei funzionari regionali, quindi ritiene non opportuno togliere competenze agli Uffici romani.

Il Presidente Comelli, a nome della Regione Friuli Venezia Giulia, aderisce alla iniziativa. Occorre incaricare una o più Regioni che formuleranno apposite proposte per la costituzione della struttura, che potrà essere prevista con un testo legislativo da proporre al Parlamento. Occorre precisare l'organizzazione del lavoro ai fini istituzionali, dando prevalenza all'aspetto tecnico. I Presidenti delle Regioni a statuto ordinario devono tenere conto della peculiarità delle Regioni a statuto speciale. Per la struttura si potrebbe invece prevedere una agenzia come l'ALPEADRIA, costituita in occasione dell'accordo di collaborazione tra le Regioni (italiane, austriache e jugoslave) confinanti con il Friuli. Concorde con la proposta per la CEE.

Il Presidente Persico in conclusione sostiene che occorre individuare alla Presidenza una persona con poteri soltanto di convocazione e ordine del giorno.

./.

Per il Presidente Nenna D'Antonio va bene la Conferenza dei Presidenti perchè è un fatto politico importante. Questa non nasce in forma antitetica con lo Stato ed il Governo, ma per un'armonica collaborazione. No per la Presidenza, ma il Presidente coordinatore. D'accordo con le strutture proposte. Si potrebbe usufruire anche della collaborazione dell'Istituto di studi per le Regioni del CNR. Raccomanda unitarietà di intenti tra tutte le Regioni senza discriminare il Mezzogiorno, perchè sarebbe campanilistico e perchè il discorso del Mezzogiorno deve far carico a tutto il Paese. Andare avanti, quindi, perchè ci sia più peso e più armonia.

Tutti i Presidenti, infine, si sono dichiarati d'accordo nel ritenere la costituzione della Conferenza delle Regioni un importante fatto politico e nuovo, approvando il documento allegato.

Per il regolamento delle strutture tecniche nella prossima riunione fissata per il 30 e 31 gennaio si potrà dare incarico a quattro o cinque Presidenti per studiare una proposta da sottoporre all'esame della Conferenza.

Per rendere operativa la riunione di oggi è stato deciso di sorteggiare il Presidente di turno.

In un primo sorteggio è stato estratto il Presidente Massi che ha rinunciato, e successivamente al secondo il Presidente Turci che ha accettato.

Il giorno 16 gennaio alle ore 9 riprendono i lavori della Conferenza dei Presidenti per il prosieguo della discussione sugli argomenti allo ordine del giorno.

2 - RAPPORTI CON IL GOVERNO

Il Presidente Guzzetti poichè ritiene necessario valutare le osservazioni di carattere giuridico sollevate dal Presidente del Consiglio onorevole Forlani circa la costituzione della Conferenza dei Presidenti della Giunte presso la Presidenza del Consiglio, propone di consultare l'on.le Bassanini facendo intervenire anche il Ministro delle Regioni.

./.

Il Presidente Leone propone che questo incontro venga organizzato in occasione del Convegno dell'AICCE(28-29-30 gennaio) a Firenze e quello con le Camere di Commercio (30-31 gennaio) a Roma o il Convegno sulla Finanza locale (21-22 febbraio).

Si decide di dare incarico al Presidente Leone di contattare il prof. Bassarini durante il Congresso dell'AICCE il 28 pomeriggio e di informare il Ministro per le Regioni on.le Mazzotta.

3 - RAPPORTO CON IL PARLAMENTO

Per il Presidente Turci occorre fare un comunicato stampa che di chiari che le Regioni appoggiano le modifiche di regolamento della Camera dei Deputati.

Il Presidente Leone osserva che comunque occorre valutare i rapporti Consiglio Regionale-Parlamento, perchè la Commissione bilaterale per le questioni regionali prevede anche un collegamento tra il Consiglio e le Commissioni di merito.

Per il Presidente Guzzetti occorre attenersi alle conclusioni della Commissione e precisamente alla relazione del sen. Modica che non esclude che la Commissione bilaterale consulti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio circa l'attività legislativa.

Il Presidente Persico richiama l'attenzione sui problemi di carattere istituzionale per cui è richiesta la presenza del Presidente delle Giunte e dei Consigli Regionali e su quello dei rinvii delle leggi regionali.

Il Presidente Massi chiede se è possibile trovare una soluzione con il Ministro delle Regioni.

Si decide di dare incarico al Presidente Turci di chiedere un incontro con i Presidenti dei due rami del Parlamento.

./.

4 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI (ANCI-UIPI-UNCLEM)

Per il Presidente Guzzetti le Regioni devono discutere tra loro per stabilire un rapporto non episodico ma continuativo che consenta di evitare degli scontri.

Per confrontarsi con gli Enti occorre incaricare tre Presidenti che seguano i rapporti con le Associazioni delle autonomie locali.

Il Presidente Turci propone un incontro con le Associazioni per discutere sul D.L. sulla finanza locale e presentare il Convegno di Firenze sulla F.L. e del Piemonte sugli enti intermedi previsti per i primi giorni del mese di marzo.

Il Presidente Persico chiede se è possibile approfondire preventivamente gli argomenti da sottoporre alle Associazioni.

Si decide di proporre alle tre Associazioni un incontro su:

- Leggi sul riordino delle autonomie
- Finanza locale
- Piano a medio termine e spesa pubblica allargata .

5 - RAPPORTI CEE

Per il Presidente Massi va appoggiata la proposta di avere un punto di riferimento a Roma magari attraverso il Ministro Scotti e una struttura a Bruxelles.

Il Presidente Comelli sostiene l'importanza delle due strutture utilizzando persone competenti e capaci. Suggerisce un incontro con l'Ambasciatore Italiano a Bruxelles Ruggeri.

Per il Presidente Cortese occorre cercare un recapito ufficiale presso la rappresentanza italiana a Bruxelles.

Il Presidente Guzzetti giudica interessante il pro-memoria trasmesso dal Ministro Mazzotta elaborato in occasione dell'incontro con gli esperti delle Regioni nel settore delle politiche comunitarie proprio sul punto in cui si sostiene che "occorre poter disporre di un organi-

./.

simo che sia in grado di fornire alle Regioni le opportune informazioni e svolga opera di ricerca e consulenza, sentite le Amministrazioni del settore".

Si è deciso di rinviare la discussione del documento del Ministro Mazzotta nell'incontro dei Presidenti già fissato il giorno 30.1. p.v.

6 - PIANO A MEDIO TERMINE

Per il Presidente Guzzetti se il piano vede la luce è necessario in tempi rapidi, esaminare il documento, fare osservazioni e chiedere al Ministro la consultazione per verificare con il Governo il raccordo tra i piani di sviluppo regionali ed i piani di settori previsti nel piano triennale.

Si decide di riparlare nella riunione del 30 gennaio per consentire a tutte le Regioni di ricevere la copia ufficiale del documento ed elaborare in quella sede eventuali osservazioni.

7 - NOMINE

Per le nomine proposte dalla Commissione interregionale si rinvia la discussione ed approvazione nella riunione del 30 gennaio.

8 - LEGGE QUADRO SUGLI AIUTI PER LE ZONE TERREMOTATE

Il Presidente Leone sottopone all'attenzione dei presenti un documento (allegato) che rappresenta un impegno minimo che le regioni potrebbero assumere.

Il Presidente Vetrastro fa presente che la disponibilità come fatto volontaristico non è sufficiente perchè alcuni servizi vengano interrot-

./.

ti per vari motivi. Chi prende l'impegno di elaborare un progetto ed un lavoro deve poi portarlo a termine. E' necessario un coordinamento autorevole ed a livello scientifico. Aggiornamento scientifico in materia di ricostruzione in cemento armato e muratura ordinaria che sono due distinte modalità di intervento per evitare di correre dei rischi

Per il Presidente Comelli il documento proposto è un programma di massima che difficilmente le Regioni possono attuare. E' valido solo per l'emergenza, la ricostruzione è compito dei Comuni e delle Regioni terremotate.

Per il Presidente Turci il documento è una traccia. La questione di fondo è la definizione della legge di ricostruzione. Bisogna vedere se nella legge è riconosciuto lo spazio di collaborazione tra Comune e Regione e Comuni.

Il Presidente Guzzetti è d'accordo con la tesi del Presidente Turci. Gli oneri finanziari sono un altro aspetto. Occorre inserire nei piani di sviluppo un progetto per la ricostruzione delle zone terremotate. La linea di intervento deve essere unica tra tutte le Regioni.

Per il Presidente Enrietti nell'emergenza ciascuno ha fatto quello che ha potuto. Sul piano politico occorre incidere perchè in sede governativa si trovino le risorse, le Regioni possono solo mettere a disposizione i tecnici.

Il Presidente Persico sostiene che occorre uscire da questa riunione con la decisione che per la ricostruzione non si debba sottrarre denaro alle Regioni, ma i fondi devono entrare con una partita di giro e che le Regioni devono concordare quello che possono fare.

I successivi interventi dei Presidenti Turci, Massi, Guzzetti, Leone e Cortese precisano che le risorse non devono essere reperite sull'art.8 della legge 281, ma devono essere aggiuntive anche se con la ripartizione dell'interesse composto che consente un aumento della quota da ripartire tra le Regioni. Per continuare l'emergenza i costi possono gravare sui bilanci regionali, ma la ricostruzione deve essere a carico dello Stato.

./.

13 - FINANZIA SANITARIA

Il Vice Presidente Cortese relaziona in merito al disegno di legge di approvazione del Piano Sanitario Nazionale 1981-1983 e sul disegno di legge relativo alla formazione del bilancio annuale dello Stato per la parte riguardante l'erogazione dei mezzi finanziari alle Unità sanitarie locali e propone degli emendamenti (v. documento allegato).

Si dà incarico al Presidente Turci di trasmettere tale pro-memoria a tutti i Presidenti delle Regioni, al Governo ed al Parlamento.

Alle ore 13,00 del giorno 16.1.81 si decide di terminare la riunione.

**PRESIDENTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME**

Lanfranco Turci Regione Emilia Romagna	Da gennaio ad aprile 1981
Antonio Comelli Regione Friuli Venezia Giulia	Da maggio a luglio 1981
Giulio Santarelli Regione Lazio	Da settembre a dicembre 1981
Giuseppe Guzzetti Regione Lombardia	Da gennaio ad aprile 1982
Emidio Massi Regione Marche	Da maggio a luglio 1982
Ezio Enrietti Regione Piemonte	Da settembre 1982 a gennaio 1983
Nicola Quarta Regione Puglia	Da marzo ad aprile 1983
Angelo Roich Regione Sardegna	Da luglio a dicembre 1983
Rinaldo Magnani Regione Liguria	Da gennaio a giugno 1984
Gianfranco Bartolini Regione Toscana	Da luglio 1984 a gennaio 1985
Regione Veneto Carlo Bernini	Da gennaio 1985 ad aprile 1986
Germano Marri Regione Umbria	Da aprile a novembre 1986
Rino Nicolosi Regione Sicilia	Da gennaio a novembre 1987
Gianni Bazzanella Regione Trentino Alto Adige	Da dicembre 1987 ad ottobre 1988
Augusto Rollandin	Da gennaio 1989 a marzo 1990
Gianni Bondaz Regione Valle D'aosta	Da settembre ad ottobre 1990
Adriano Biasutti	Da novembre 1990 a dicembre 1991
Vinicio Turello Regione Friuli Venezia Giulia	Da gennaio a giugno 1992
Enrico Santoro	Da giugno a luglio 1992

Luigi Di Bartolomeo Regione Molise	Da settembre 1992 a gennaio 1993
Ferdinando Clemente Di San Luca	Da gennaio a marzo 1993
Giovanni Grasso Regione Campania	Da aprile a giugno 1993
Vincenzo Del Colle Regione Abruzzo	Da luglio a dicembre 1993
Guido Rodhio Regione Calabria	Da gennaio a luglio 1994
Antonio Boccia Regione Basilicata	Da luglio 1994 a gennaio 1995
Pier Luigi Bersani Regione Emilia Romagna	Da gennaio 1995 a luglio 1995
Alessandra Guerra	Da luglio 1995 ad ottobre 1995
Sergio Cecotti Regione Friuli Venezia Giulia	Da novembre 1995 a gennaio 1996
Pietro Badaloni Regione Lazio	Da gennaio 1996 a giugno 1996
Roberto Formigoni Regione Lombardia	Da gennaio 1997 a giugno 1997
Vito D'ambrosio Regione Marche	Da luglio 1997 a dicembre 1997
Vannino Chiti Regione Toscana	Da gennaio 1998 ad aprile 2000
Enzo Ghigo Regione Piemonte	Da Giugno 2000 A Marzo 2005
Vasco Errani Regione Emilia Romagna	Da Maggio 2005 A Luglio 2014
Sergio Chiamparino Regione Piemonte	Da Agosto 2014 A Dicembre 2015
Stefano Bonaccini Regione Emilia Romagna	Da Dicembre 2015 Ad Aprile 2021
Massimiliano Fedriga Regione Friuli Venezia Giulia	Da Aprile 2021

Costituzione della Repubblica Italiana

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento

Art. 115.

Articolo abrogato

Art. 116.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi .

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Articolo abrogato

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Articolo abrogato

Art. 129.

Articolo abrogato

Art. 130.

Articolo abrogato

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;

- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna;

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248

(omissis)

Art. 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 8 della Legge 5 giugno 2003 n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3

Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 132.

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

(omissis)

(comma 6). Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281: Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle Regioni e Province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle Regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emanando il seguente decreto legislativo:

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito della disciplina

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla

definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

Capo II - Conferenza Stato- Regioni

Art.2 - Compiti

1. Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-Regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato- Regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato- Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato- Regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

- a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
- b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato- Regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato- Regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato- Regioni delibera, altresì:

- a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-Regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art.3 - Intese

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono

sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art.4 - Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art 5 - Rapporti tra Regioni e Unione europea

1. La Conferenza Stato-Regioni, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
 - a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
 - b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere.
2. La Conferenza Stato-Regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-Regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.
3. La Conferenza Stato-Regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

Art. 6 - Scambio di dati e informazioni

1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica

amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art.7 - Organismi a composizione mista

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-Regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-Regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

Capo III - Conferenza unificata

Art.8 - Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Art.9 – Funzioni

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai comuni e alle comunità

montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

- a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
- b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
- c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10 - Segreteria

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-Regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La segreteria della Conferenza Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-Regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle Province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Legge 23 agosto 1988, n. 400: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

- a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
- b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
- c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-Regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.